

Statuto dell'Associazione "ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DEL PIEMONTE"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla carta costituzionale, al codice civile, e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DEL PIEMONTE" siglabile "OSGP" e di seguito indicata come Associazione.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ivrea (TO). Il trasferimento della sede legale è deliberato dal consiglio di amministrazione, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
 - promuovere e diffondere la cultura musicale, favorendo la conoscenza, la pratica e la fruizione della musica quale strumento di crescita culturale, educativa e sociale della collettività;
 - favorire la diffusione della cultura musicale quale patrimonio condiviso e strumento di coesione sociale, dialogo interculturale e partecipazione alla vita culturale della comunità.

- sostenere e sviluppare percorsi di formazione, studio e perfezionamento musicale rivolti in particolare ai giovani, favorendo la crescita artistica delle nuove generazioni e contribuendo alla formazione di musicisti e interpreti;
- sviluppare progettualità culturali e artistiche aperte al territorio, favorendo la partecipazione della comunità e il dialogo tra istituzioni, associazioni e realtà culturali locali;
- creare concrete opportunità di crescita professionale e di lavoro per giovani talenti musicali, valorizzando in particolare i musicisti del territorio piemontese;
- promuovere l'inclusione sociale e l'accesso alla cultura, realizzando attività musicali e culturali anche in contesti sociali fragili, svantaggiati o a rischio di esclusione;
- rafforzare il legame tra enti pubblici, istituzioni culturali, scuole, associazioni e altri soggetti, in particolare del territorio piemontese.

Art. 3 -Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

- promuovere e realizzare attività musicali e orchestrali, concerti, rassegne, produzioni artistiche e progetti educativi finalizzati alla diffusione della musica e alla valorizzazione dei giovani musicisti;

- promuovere attività educative, formative e divulgative nel campo musicale e culturale, anche mediante l'organizzazione di corsi, seminari, conferenze, laboratori, lezioni e attività didattiche;
 - sostenere la formazione musicale e artistica anche attraverso l'istituzione e l'erogazione di premi, borse di studio o altre forme di sostegno a favore di soci e di terzi impegnati in attività artistiche e culturali;
 - promuovere e realizzare iniziative culturali, artistiche e sociali volte alla crescita culturale della comunità e alla valorizzazione dei talenti;
 - collaborare con enti pubblici e privati, scuole, istituzioni culturali, associazioni e altri enti del Terzo Settore per la realizzazione di progetti culturali, educativi e sociali.
2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del consiglio di amministrazione e approvata in Assemblea dei soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il consiglio di amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del codice.
 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
 5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del codice.
 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
 7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

codice.

8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - rendite patrimoniali;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice e ss. mm. ii..
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e

[Handwritten signature]

può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal consiglio di amministrazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il consiglio di amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso al collegio dei probiviri.
3. Il ricorso al collegio dei probiviri è ammesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il consiglio di amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura

l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al consiglio di amministrazione. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota associativa annuale, qualora la stessa non venga versata entro il mese di febbraio;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla

legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al consiglio di amministrazione entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 - Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 30 novembre, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal consiglio di amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- consiglio di amministrazione;
- presidente;
- organo di controllo;
- collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il consiglio di amministrazione ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di



convocazione.

8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'Associazione ha meno di cinquecento associati e sino a 5 associati se l'Associazione ha più di cinquecento associati.

Art. 11 - Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del codice e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del consiglio di amministrazione approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, stabilendone il compenso;
 - elegge e revoca, i componenti del collegio dei probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal consiglio di amministrazione attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - ratifica la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari determinati dal consiglio di amministrazione;

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

- delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il consiglio di amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - delibera i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 consiglieri, scelti in maggioranza tra i soci, che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili; si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal consiglio di amministrazione.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il consiglio di amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del codice e la relazione di attività;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività



dell'Associazione;

- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente statuto;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente statuto;
 - ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal consiglio di amministrazione.
10. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio di amministrazione.
12. I membri del consiglio di amministrazione possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota;
13. I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenuto a cura del consiglio medesimo.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.



Art. 14 - Presidente

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il consiglio di amministrazione del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
4. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del consiglio di amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

Art. 15 - Presidente emerito

L'Associazione può attribuire la qualifica di presidente emerito a coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente e si siano distinti per particolari meriti nello sviluppo e nella promozione dell'Associazione.

La nomina è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione.

La carica di presidente emerito ha natura esclusivamente onorifica e non comporta poteri di rappresentanza legale né funzioni di amministrazione o gestione dell'Associazione.

Il presidente emerito può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

L'incarico è conferito a tempo indeterminato, salvo rinuncia o revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 16 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del suddetto codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. L'organo di controllo dura in carica due anni e può essere rinominato.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il collegio dei probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al consiglio di amministrazione gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del consiglio di amministrazione. I Probiviri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
3. Il collegio dei probiviri elegge al suo interno un presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del presidente, il collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il collegio dei probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del consiglio di amministrazione, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del collegio dei probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
- 6.

Art. 18 - Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 19 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del codice civile, del codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg.to al N. 84 Serie 3

Adm. 3.0 MAR. 2026

Liquidato € ESENTE

Versato € L'INCASSATO

L'INCASSATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Gian Luca PERLA



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Ivrea, 27 marzo 2026

Il giorno 27 marzo 2026, alle ore 15,30, nella sede di corso Massimo d'Azeglio n. 69 ad Ivrea (TO), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte ONLUS, regolarmente convocata a mente dell'art. 15 del vigente statuto, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione nuovo Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Sono presenti i soci: Andrea Sicco, Gianna Giacomina Piviotti, Marco Capula, Daniela Giordano, Lodovico Rosato, Valli Schianta, Paola Cerretani, Giovanni Verani, Vanna Monte.

Del punto all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione, Andrea Sicco, che propone come segretario verbalizzante Gianna Giacomina Piviotti, che accetta.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Approvazione della modifica dello statuto associativo.

Sull'unico punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente, il quale illustra le motivazioni che rendono necessaria la modifica dello statuto. Precisa che tale esigenza deriva dalla soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2026,

dell'Anagrafe unica delle ONLUS, alla quale l'associazione risultava iscritta, circostanza che impone l'adeguamento statutario al fine di poter continuare a beneficiare del regime fiscale vigente.

Si rende pertanto necessario conformare lo statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), così da consentire l'iscrizione dell'ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Associazione di Promozione Sociale" (APS).

Le modifiche proposte sono finalizzate a recepire le disposizioni inderogabili previste per le APS, a disciplinare in modo conforme le attività di interesse generale, il ruolo dei volontari, l'assenza di scopo di lucro e la devoluzione del patrimonio, al fine di garantire la piena conformità dell'ente al vigente quadro normativo.

Il presidente propone di non procedere a una mera modifica dello statuto attualmente vigente, al fine di evitare il rischio di omettere disposizioni inderogabili o di mantenere clausole eventualmente non conformi ai principi del Codice del Terzo Settore.

Il presidente propone pertanto l'approvazione di un nuovo testo statutario integralmente adeguato alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.

Il presidente passa quindi alla lettura integrale del nuovo statuto cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano.

Favorevoli: 9 (nove)

Contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo statuto associativo posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione APS.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti l'esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al Dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

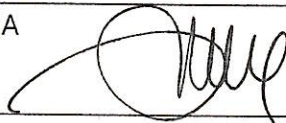
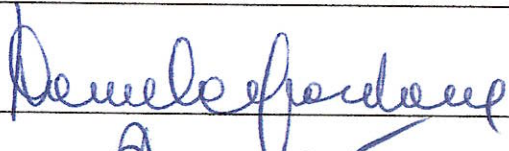
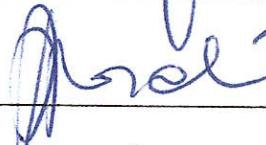
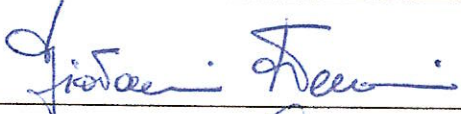
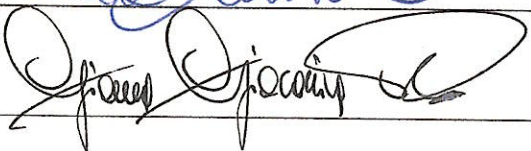
Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario e ne dispone l'inserimento nel libro dei verbali delle assemblee.

Il presidente
Andrea Sizzo

Il segretario
Gianna Giacomina Piviotti

Associazione
Orchestra Sinfonica Giovanile
del Piemonte - Onlus
Corso Massimo d'Azeglio, 69
10015 IVREA (TO)
P.I. 07143060015 - C.B. 93021150011

Assemblea dei soci - 27 marzo 2026 | Registro presenze

NOME E COGNOME	FIRMA
Aldes Sico	
Gianna Giacomina Pivotti	
Marco Capula	
DANIELA GIORDANO	
LODDVICO ROSATO	
SCHIAHTA VALLI	
PAOLA CERRETANI	
GIOVANNI VERANI	
ANNA MONTE	
GIANNA GIACOMINA PIVOTTI	



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BI - DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-BI

Oggetto: REGISTRAZIONE STATUTO

Classificazione:

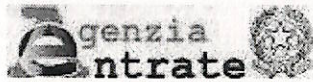
Mittente: SICCO ANDREA

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0018287

Data: 30/03/2026

Ufficio: FRONT OFFICE - UT BIELLA - DP BIELLA



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BIELLA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BIELLA

Registrazione di Atto Privato

Il 30/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSJ , serie 3 , numero 94

data di stipula: 27/03/2026

ident.vo telematico: TSJ26L000094000GG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: SCCNDR71T10E379Z

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93021150011				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: